

ALLEGATO A) DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

"SOCIETÀ DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI IN SIENA - E.T.S."

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO SANITARIA

articolo 5, comma 1, lettere a) e c) D.lgs. 117/2017

Gestione del complesso socio sanitario per anziani in Siena, Via Piccolomini, denominato "Le Ville di Porta Romana", comprendente la residenza sanitaria assistenziale "Villa San Bernardino" e la residenza assistita "Villa I Lecci".

BENEFICENZA

articolo 5, comma 1, lettera u) del D.lgs. 117/2017

Erogazioni gratuite a favore di:

- privati in condizione di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare;
- enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;
- attività d'interesse generale direttamente svolte.

TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COSE DI INTERESSE

ARTISTICO E STORICO DI CUI D.lgs. 42/2004 E SUCCESSIVE

MODIFICAZIONI

articolo 5, comma 1, lettera f) D.lgs. 117/2017

Conservazione, custodia, promozione, valorizzazione apertura al pubblico dei seguenti immobili, vincolati per l'interesse artistico e storico, e delle collezioni e raccolte di opere ed oggetti d'arte, biblioteche ed archivi, anch'essi vincolati per l'interesse culturale, in essi contenuti:

- Palazzo Piccolomini di Pienza, fatto costruire da Enea Silvio Piccolomini (Papa Pio II) nel 1459 su progetto di Bernardo Rossellino, con il relativo Museo, archivio e biblioteca;
- Sede storica in Siena, Piazza del Duomo, nel complesso museale Santa Maria della Scala, comprendente la Sala del Consiglio con la raccolta di dipinti dell'Alunnato Biringucci e l'antico Oratorio della Compagnia dei Disciplinati con annessa Sagrestia;
- Museo di antica arte senese e archivio storico presso la sede amministrativa in Siena, Via Roma n. 71, già facente parte dell'antico Monastero del Santuccio;
- Museo Bologna Buonsignori in Siena, Via Roma, comprendente collezioni di arte varia (archeologia, ceramiche italiane ed orientali, dipinti, sculture, medaglie, mobili, armi, oggettistica).

PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ARTE

articolo 5, comma 1, lettere f) e u) D.lgs. 117/2017

Erogazione a giovani in condizione di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, di premi per il merito conseguito negli studi e di sussidi o borse di studio

per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado e per il
perfezionamento post laurea.

F.to RICCARDO COPPINI

" GIOVANNI ROSA Notaio



ALLEGATO "F" AL NUMERO 18/17 REPERTORIO

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"SOCIETÀ DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI IN SIENA - E.T.S."

CAPITOLO PRIMO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1. La Fondazione "SOCIETÀ DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI IN SIENA" (nel seguito anche denominata per brevità "Fondazione") è una fondazione del Terzo Settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che trae origine dall'antica Compagnia dei Disciplinati o della Madonna sotto le Volte dello Spedale di Siena, nel rispetto dei fini tradizionali di ispirazione cristiana che hanno caratterizzato e tuttora caratterizzano la sua plurisecolare attività.

1.2. La Fondazione ha durata illimitata ed ha sede legale e amministrativa in Siena, Via Roma n. 71, pur conservando la sede storica all'interno del complesso museale Santa Maria della Scala.

1.3. A seguito dell'iscrizione nel registro del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "SOCIETÀ DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI IN SIENA - E.T.S.".

1.4. La denominazione della Fondazione deve essere sempre seguita dall'acronimo E.T.S. in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 2 - SCOPI, OGGETTO E ATTIVITÀ

2.1. Nel rispetto dei fini tradizionali di ispirazione cristiana che hanno caratterizzato e tuttora caratterizzano la sua plurisecolare attività, la Fondazione ha per oggetto precipuo la esecuzione delle volontà dei benefattori attraverso il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fini di lucro.

2.2. La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi, svolge la propria attività in via assolutamente prevalente nell'ambito dei settori e attività d'interesse generale indicate dall'art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni e precisamente:

- assistenza sociale e socio sanitaria di cui alle lettere a) e c);

- beneficenza di cui alla lettera u);

- tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico ed artistico di cui alla lettera f), nonché promozione e sostegno della cultura e dell'arte di cui alla lettera f) e con modalità di cui alla lett. u).

2.3. Le attività svolte nell'ambito dei settori di cui sopra sono sinteticamente elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'allegato A), e possono essere analiticamente specificate e disciplinate nel regolamento amministrativo unitamente a quelle diverse, secondarie e strumentali.

2.4. Nel contesto dei propri obiettivi, scopi e attività istituzionali e delle finalità originarie, la Fondazione

provvede alla gestione statico conservativa e relativa al godimento del patrimonio immobiliare e mobiliare provvedendo alla sua conservazione e valorizzazione ad integrazione e diretto sostegno delle proprie attività di interesse generale con destinazione e impiego integrale delle relative risorse ottenute annualmente ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità alle previsioni dell'articolo 8 del D.lgs. 117/2017.

ART. 3 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

3.1. La Fondazione può svolgere altre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale indicate in precedenza in relazione alle delibere dell'organo amministrativo, secondo quanto stabilito all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con le modalità e nei limiti fissati dalle relative norme di attuazione.

3.2. Per il raggiungimento dei propri fini e a sostegno e finanziamento delle attività di interesse generale, indicate nell'articolo 2, la Fondazione pone in essere anche attività di raccolta fondi in relazione a modalità e fattispecie previste dall'articolo 7 del D.lgs. 117/2017.

CAPITOLO SECONDO

ART. 4 - PATRIMONIO

4.1. Il patrimonio della Fondazione, originariamente costituito dalla dotazione risultante dallo stato dei capitali approvato in sede di trasformazione da Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) in persona giuridica privata è suscettibile di variazione per effetto di eredità, legati, donazioni, di trasformazioni, di acquisizione di ogni tipo di bene per qualsiasi titolo in conformità alle disposizioni di legge che regolano la Fondazione, nonché per effetto di risultati di gestione o di altre operazioni comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali, nei limiti delle disposizioni statutarie e delle volontà dei fondatori, sempre nell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2. Il patrimonio della Fondazione risulterà altresì incrementabile mediante conferimenti in denaro o beni, mobili e immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da terzi con espresso vincolo di imputazione al medesimo patrimonio.

4.3. Il fondo di dotazione iniziale in denaro, quale parte del patrimonio della Fondazione, è pari ad euro 100.000,00, dunque non inferiore al valore del patrimonio minimo previsto dall'articolo 22 del D.lgs. 117/2017.

ART. 5 - MEZZI E RISORSE

5.1. La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi, per mezzo di:

a) rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare - urbano e rurale - e mobiliare, variamente acquisito, nei limiti stabiliti dallo statuto e dalle disposizioni di terzi ove il patrimonio derivi da questi ultimi;

b) contributi ed erogazioni liberali di enti e di privati, nonché operazioni di raccolta fondi, donazioni e lasciti testamentari che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

c) proventi e contributi per servizi delle attività istituzionali di interesse generale a parziale copertura dei costi;

d) proventi derivanti dallo svolgimento di altre attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente statuto.

5.2. La Fondazione in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, si attiene a principi di massimizzazione del risultato che costituisce lo scopo delle attività della Fondazione medesima.

5.3. Il regolamento amministrativo, approvato dal Consiglio di amministrazione generale specifica, i principi in precedenza indicati, ai quali la Fondazione si attiene in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 2 dello statuto.

5.4. Il regolamento amministrativo, approvato dal Consiglio di amministrazione, in conformità ai suddetti principi, indicherà gli eventuali elementi di dettaglio in ragione delle caratteristiche degli interventi e di ciascuna iniziativa e presupposti per costituire motivo di sostegno ed erogazione.

CAPITOLO TERZO

DEGLI ORGANI

ART. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

6.1. Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione generale;
- Il Comitato Esecutivo di gestione;
- Il Rettore e il Vicario;
- l'Avvocato;
- l'Organo di controllo.

ART. 7 - CONSIGLIO: DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

REQUISITI, NOMINA, DOVERI DEI COMPONENTI

7.1. Il Consiglio di Amministrazione generale (nel seguito per brevità Consiglio o Consiglio di Amministrazione) è

l'organo di amministrazione della Fondazione ed è composto da un numero massimo di 40 (quaranta) componenti in conseguenza della propria impostazione plurisecolare che viene storicamente tramandata. I suoi componenti vengono nominati a vita.

7.2. Possono far parte del Consiglio di Amministrazione generale persone che godano dei diritti civili, che siano di specchiata moralità, di riconosciute capacità professionali e che siano in possesso di uno o più dei seguenti ulteriori requisiti:

a) avere o aver avuto legami culturali o di lavoro con la città di Siena;

b) operare od aver operato in enti di volontariato e/o per la tutela di categorie socialmente svantaggiate;

c) aver acquisito particolari benemeritenze nei confronti della Fondazione e/o dell'istituzione da cui è originata.

7.3. I componenti che abbiano perduto uno dei requisiti di cui al comma precedente, o che risultino assenti ingiustificati dalle riunioni del Consiglio di Amministrazione generale per tre convocazioni consecutive e previo invito scritto da parte del Rettore, cessano di fare parte della Fondazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione generale.

7.4. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione generale avviene per cooptazione, conseguente alla delibera del Consiglio di Amministrazione generale in carica che esamina le candidature proposte dal Comitato Esecutivo di gestione o dal Rettore in presenza di posti liberi e si perfeziona con l'accettazione da parte della persona nominata. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

7.5. Ogni componente ha il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione generale e di collaborare, ove richiesto dagli organi della Fondazione, nei settori di attività nelle quali si articola l'organizzazione della Fondazione mettendo a disposizione con spirito di volontariato le proprie competenze e professionalità, nonché partecipando a commissioni per lo studio di particolari questioni.

7.6. L'Ufficio di componente del Consiglio di Amministrazione generale della Fondazione e le attività svolte in favore della medesima sono totalmente gratuite.

ART. 8 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

8.1. Il Consiglio di Amministrazione, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in conformità alle leggi ed allo statuto e può delegare alcune funzioni al Comitato Esecutivo di Gestione e al Rettore .

8.2. Non possono essere oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri:

a) nominare per cooptazione i nuovi componenti del Consiglio

di Amministrazione ad integrazione del numero previsto;

b) nominare per elezione, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione il proprio Rettore, il proprio Vicario, i membri del Comitato Esecutivo, nominare l'Avvocato, il Segretario Generale e l'organo di controllo;

c) deliberare sulle dimissioni e sulla decadenza dei componenti, anche costituiti in carica;

d) approvare l'atto di programmazione pluriennale ed annuale;

e) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;

f) deliberare sull'accettazione di eredità, legati e donazioni, contributi destinati ad incremento del patrimonio, sulla erezione in enti morali di nuovi lasciti e sugli acquisti e vendite immobiliari e/o di costituzione di vincoli sul patrimonio della Fondazione;

g) adottare gli atti di straordinaria amministrazione e disposizione relativamente:

- ai beni sottoposti a vincoli ed al reimpiego dei relativi proventi con l'osservanza delle norme di legge;

- al patrimonio immobiliare non sottoposto a vincoli in base alla legge o al regolamento amministrativo, salvo si tratti di attuazione di operazioni previste nell'atto di programmazione o per atti il cui valore sia ricompreso nei limiti stabiliti nel regolamento amministrativo;

h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

i) approvare il regolamento amministrativo e le relative modifiche ed eventuali altri regolamenti salvo quelli meramente operativi;

l) deliberare sulla responsabilità dei componenti il consiglio di amministrazione che operano anche quali componenti del Comitato Esecutivo;

m) assumere delibere per:

- l'eventuale scioglimento della Fondazione, nomina e revoca dei liquidatori, l'individuazione della fondazione e/o dell'ente del terzo settore a favore del quale effettuare la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;

- l'eventuale fusione con un'altra fondazione o altra organizzazione.

ART. 9 - IL COMITATO ESECUTIVO DI GESTIONE

9.1. Il Comitato Esecutivo di gestione (nel seguito per brevità Comitato o Comitato Esecutivo) è composto dal Rettore, che lo presiede, o in assenza dal suo Vicario e da sei componenti, fra cui è compreso il Vicario del Rettore, che fanno parte del Consiglio di Amministrazione e dallo stesso organo designati.

9.2. I componenti del Comitato Esecutivo restano in carica per un triennio e possono essere nuovamente designati fino ad un massimo di altri due mandati triennali e con possibilità di nuova designazione dopo almeno un anno di interruzione.

9.3. Fa parte di diritto del Comitato Esecutivo con diritto di voto deliberativo l'Avvocato della Fondazione.

9.4. Alle riunioni del Comitato Esecutivo è chiamato a partecipare senza diritto di voto l'organo di controllo.

9.5. Il Comitato Esecutivo oltre a quanto stabilito nel presente statuto, ha i poteri che gli sono stati delegati dal Consiglio di Amministrazione generale nei limiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento.

ART. 10 - IL RETTORE

10.1. Il Rettore ha la rappresentanza legale della Fondazione, resta in carica tre esercizi e può essere confermato fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

10.2. Il Rettore:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo;
- cura la esecuzione delle deliberazioni sia del Consiglio di amministrazione che del Comitato Esecutivo;
- sovrintende alla amministrazione ed alla regolarità di tutti i servizi in relazione al raggiungimento degli scopi della Fondazione e delle attività poste in essere;
- può, per motivi d'urgenza, adottare qualunque provvedimento che ecceda le sue ordinarie attribuzioni, dandone comunicazione all'organo competente per la necessaria ratifica alla prima occasione successiva.

10.3. Nel caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono disimpegnate dal suo Vicario o, se non nominato, dal componente del Comitato Esecutivo più anziano per nomina; a parità di anzianità per nomina, dal componente più anziano di età.

10.4. Il Rettore può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione generale o al Segretario Generale.

ART. 11 - L'AVVOCATO

11.1. L'Avvocato della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica un triennio e può essere confermato.

11.2. L'Avvocato è chiamato ad esprimere il proprio parere sulle questioni legali riguardanti la Fondazione, assume il patrocinio in giudizio e la rappresentanza dinanzi all'autorità giudiziaria.

11.3. Le prestazioni dell'Avvocato sono gratuite, ma egli ha diritto al rimborso delle spese e, nelle controversie giudiziarie, agli onorari addossati alla parte avversa soccombente e da quest'ultima versati o rimborsati.

ART. 12 - L'ORGANO DI CONTROLLO

12.1. L'organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione e ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolarità amministrativa e contabile della gestione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo

231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, secondo quanto anche previsto dal regolamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.lgs. 117/2017 ed il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;

- esercita la revisione legale dei conti in presenza delle condizioni previste dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017.

12.2. I componenti dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, sono scelti fra i revisori legali iscritti al relativo registro, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Per le cause di ineleggibilità e di decadenza, viene fatto rinvio all'art. 2399.

12.3. L'organo di controllo può dotarsi di proprio regolamento di funzionamento e di esercizio delle attività previste dal suo ufficio e funzione ed i componenti hanno diritto ad un compenso.

12.4. I componenti dell'organo di controllo hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

CAPITOLO QUARTO

DELLE RIUNIONI E DELIBERAZIONI

ART. 13 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1. La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene d'iniziativa del Rettore o su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei componenti contenente l'ordine del giorno, da far pervenire almeno cinque giorni prima della riunione salvi i casi d'urgenza.

13.2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nelle riunioni di prima convocazione, è necessaria la presenza di un numero di componenti non inferiore alla metà più uno di quelli; per quelle in seconda convocazione è sufficiente il numero di dodici componenti.

13.3. Non è consentita la delega ad altro componente. Le deliberazioni sono adottate con voto palese, salvo quelle riguardanti persone.

13.4. E' prescritto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti (metà più uno) per le deliberazioni riguardanti:

- a) dismissione, alienazione, permuta, costituzione di servitù passive, che comportino grave diminuzione del valore, dei beni vincolati ai fini istituzionali e reinvestimento dei relativi proventi;

- b) modifiche dello statuto;

c) nomina e decadenza dei componenti;

d) deroghe sostanziali a precedenti deliberazioni;

e) nomina alle cariche sociali.

13.5. Per le nomine di cui alla lett. e), se dopo due votazioni nessun candidato ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

13.6. Per tutte le altre deliberazioni è prescritta la maggioranza dei votanti.

ART. 14 - RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

14.1. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate dal Rettore che le presiede.

14.2. Le convocazioni avvengono mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, trasmesso almeno tre giorni prima della riunione, salvi i casi di urgenza.

14.3. Per la validità è necessaria la presenza di almeno cinque componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 15 - PROCEDURE PER LE RIUNIONI DEGLI ORGANI

15.1. Oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, per le riunioni dovrà osservarsi quanto in proposito prescritto dalle leggi vigenti.

15.2. In alternativa all'invito per le convocazioni delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, la convocazione può avvenire anche mediante posta elettronica anche non certificata o a mezzo avviso pubblicato su eventuali sistemi di comunicazione digitale social a cui abbiano accesso i componenti destinatari avendone gli stessi comunicato la disponibilità.

15.3. Sono valide le riunioni con intervento dei componenti mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota da parte del Rettore, operante alla presidenza della riunione, e sulla base di apposite modalità individuate nel regolamento amministrativo o in caso di urgenza definite e indicate in sede di convocazione.

CAPITOLO QUINTO

DEL SEGRETARIO GENERALE E DEL PERSONALE

ART. 16 - SEGRETARIO GENERALE

16.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario Generale esperto in discipline giuridiche, economiche ed in direzione aziendale con particolare riferimento al Terzo settore, il quale ha la funzione di garantire l'attuazione dei programmi e delle direttive degli organi deliberanti, nonché l'osservanza delle leggi e l'efficiente funzionamento delle attività della Fondazione.

16.2. Il suo rapporto è regolato dal contratto nazionale per

i dirigenti di azienda del settore, integrato dal contratto individuale approvato dal Comitato Esecutivo nei limiti stabiliti dall'articolo 16 del D.lgs. 117/2017 ed eventuali successive norme di riferimento, indicando il rispetto del parametro nei documenti di bilancio e di comunicazione istituzionale.

16.3. Il Segretario Generale dirige e coordina gli uffici ed il personale. Promuove i provvedimenti disciplinari e applica le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla contrattazione collettiva e dal regolamento.

16.4. Il Segretario Generale, nello svolgimento della funzione di coordinamento e direzione del personale, assicura e verifica la tempestiva e costante realizzazione degli adempimenti amministrativi, contabili, tributari e sovrintende anche ai servizi tecnici, salve l'autonomia e le specifiche responsabilità del personale preposto a ciascun settore.

16.5. Il Segretario Generale istruisce le deliberazioni e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ne redige i verbali e li sottoscrive congiuntamente a chi li presiede.

16.6. È direttamente responsabile e rappresenta la Fondazione in ordine agli atti ed ai rapporti esterni che, per materia e valore, sono attribuiti alla sua competenza ai sensi del regolamento amministrativo o sulla base di delega del Comitato Esecutivo o del Rettore.

ART. 17 - PERSONALE

17.1. La dotazione organica del personale è approvata di norma in fase di programmazione, contestualmente al bilancio di previsione annuale su proposta del Segretario Generale.

17.2. Il personale è assunto con contratto a tempo indeterminato o, nei casi e con le modalità consentiti dalla legge, con contratto a tempo determinato.

17.3. Il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei dipendenti è stabilito con l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro per il settore pertinente. Il riconoscimento di compensi incentivanti sarà disposto nei limiti di legge ed in particolare entro il limite stabilito dall'articolo 16 del D.lgs. 117/2017 ed eventuali successive norme di riferimento, indicando il rispetto del parametro nei documenti di bilancio e di comunicazione istituzionale.

17.4. Il Comitato Esecutivo può disporre la stipulazione di convenzioni e conferimento di incarichi per le collaborazioni esterne e/o per l'esternalizzazione di alcuni servizi.

17.5. Le prestazioni del personale dipendente e dei collaboratori possono essere integrate con prestazioni rese da personale volontario, secondo le modalità previste nel regolamento amministrativo in conformità con le previsioni del Titolo III del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).

17.6. L'impiego di volontari per le attività dell'ente

comporta l'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 17 e seguenti del D.lgs. 117/2017.

CAPITOLO SESTO

DELLA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE CONTABILE

ART. 18 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE CONTABILE

18.1. Il Comitato Esecutivo, su proposta del Segretario Generale, approva il piano dei conti della Fondazione, teso a garantire la trasparenza, la analiticità, la certezza ed il controllo delle risultanze della gestione in conformità con le regole proprie degli enti del terzo settore.

18.2. Il regolamento, in conformità alle previsioni del D.lgs. 117/2017 e alle altre disposizioni di settore, prevede la tenuta di una contabilità che consenta la distinzione delle risultanze delle attività d'interesse generale e delle attività diverse, nonché la presenza delle altre informazioni richieste dal sistema di rendicontazione degli enti del terzo settore.

ART. 19 - DURATA DELL'ESERCIZIO

19.1. L'esercizio coincide con l'anno solare. Decorre pertanto dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 20 - PROGRAMMAZIONE

20.1. L'amministrazione della Fondazione si conforma al metodo della programmazione.

20.2. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Esecutivo, approva il documento contenente le linee programmatiche per il periodo individuato dal Consiglio di Amministrazione e gli indirizzi concreti per l'esercizio in programmazione, sia per le erogazioni di servizi o monetarie relative alle attività d'interesse generale, sia per la gestione del patrimonio in conformità con quanto stabilito dal regolamento.

20.3. L'atto di programmazione contiene la previsione delle risorse correnti a disposizione, dei costi delle attività, delle spese straordinarie per investimenti nei servizi e per la redditività del patrimonio, nonché delle operazioni di trasformazione patrimoniale ed è strutturato in modo da essere confrontabile con le risultanze del bilancio di esercizio redatto a consuntivo in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. 117/2017.

20.4. Il Comitato Esecutivo elabora, sulla base del documento di programmazione, un bilancio di previsione con stanziamenti per attività, progetti, funzioni - anche in conformità alle prescrizioni del Codice del terzo settore e relative norme di attuazione - lo aggiorna in corso di esercizio, avendo cura di mantenere l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale della gestione.

ART. 21 - BILANCIO DI ESERCIZIO

21.1. Dopo la chiusura dell'esercizio, corrispondente ad ogni annualità solare, il Comitato Esecutivo predispone il bilancio di esercizio, conforme all'articolo 13 del D.lgs.

117/2017:

- che deve evidenziare le risultanze e l'andamento finanziario, economico e patrimoniale in coerenza con il piano dei conti e lo schema degli Enti del Terzo Settore;
- corredato dalla relazione di missione che illustra le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, le attività svolte, il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'atto di programmazione, documenta il carattere secondario e strumentale delle altre attività eventualmente poste in essere nell'esercizio di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e contiene la proposta al Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'avanzo economico o della modalità di copertura del disavanzo economico.

21.2. Il bilancio di esercizio è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore ed è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, della relazione di missione, accompagnato dalla relazione sottoscritta dall'organo di controllo ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio dell'anno successivo con successivo deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il termine di legge.

ART. 22 - BILANCIO SOCIALE

22.1. Dopo l'approvazione del bilancio di esercizio di cui al precedente articolo, il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 giugno di ogni anno, approva il bilancio sociale relativo all'anno precedente predisposto dal Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 117/2017 e ricorrendo le prescritte condizioni.

22.2. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Fondazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte ed è sottoposto, prima dell'approvazione, all'esame dell'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida di redazione.

22.3. Dopo l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno in riferimento al bilancio sociale dell'anno precedente, deve essere effettuato il deposito presso il registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e pubblicato nel sito internet istituzionale della Fondazione.

ART. 23 - AVANZO DI GESTIONE E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

23.1. Sull'eventuale avanzo di gestione delibera il Consiglio di Amministrazione, con obbligo di destinarlo e utilizzarlo esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale o all'incremento patrimoniale per il potenziamento delle suddette attività.

23.2. E' fatto divieto di distribuire, anche in via indiretta, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione, comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita della Fondazione.

23.3. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione le operazioni elencate all'art. 8, comma 3 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPITOLO SETTIMO

SCIoglimento E DEVOLUZIONE

ART. 24 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

24.1. L'eventuale scioglimento della Fondazione è deliberato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti in ufficio, dal Consiglio di Amministrazione, che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i propri componenti, stabilendone i poteri.

24.2. In ogni caso i liquidatori sono tenuti ad una costante informativa al Consiglio di Amministrazione anche se l'attività dell'organo, nella fase deliberante, è sospesa pendente la fase della liquidazione, salvo quanto previsto nel successivo articolo 25.

ART. 25 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

25.1. All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, tenuto conto delle volontà eventualmente espresse dai fondatori, dai soggetti che hanno attribuito il patrimonio fino dall'origine dell'istituzione, nella fase anche precedente alla Fondazione, e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in base alle modalità stabilite dall'articolo 9 del D.lgs. 117/2017.

CAPITOLO OTTAVO

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 26 - REGOLAMENTI

26.1. Il regolamento amministrativo è approvato entro un anno dall'adozione e/o dalla modifica del presente statuto, comunque dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

26.2. La Fondazione può approvare uno o più regolamenti per la disciplina ed il funzionamento dei propri organi in aggiunta a quanto stabilito dallo Statuto.

F.to RICCARDO COPPINI

" GIOVANNI ROSA Notaio